



IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 535 del 13 settembre 2022;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 12 del 13 gennaio 2023;

VISTO il D.R. n. 347 del 29/07/2025, con il quale è stato emanato Testo Unico per il conferimento di borse di ricerca, contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);

VISTA la risposta alla FAQ del Ministero dell'Istruzione e Ricerca sul D.D. del Ministero n. 47 del 2/02/2025;

CONSIDERATO che tale interpretazione chiarisce quali soggetti possono prendere parte alle selezioni per detti contratti;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'interpretazione resa dal Ministero dell'Università e della Ricerca, procedere alla modifica dell'art. 9, comma 2, lettera b) del sopracitato testo unico, come segue: *I soggetti già titolari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, a eccezione di coloro che abbiano avuto contratti da ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;*

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/11/2025, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del Testo Unico per il conferimento di borse di ricerca, contratti di ricerca, incarichi Post-Doc, incarichi di ricerca e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);

VISTA la delibera con la quale il Senato accademico, nella seduta del 26/11/2025, ha approvato l'aggiornamento del Testo Unico per il conferimento di borse di ricerca, contratti di ricerca, incarichi Post-Doc, incarichi di ricerca e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);

DECRETA

di emanare il Testo Unico per il conferimento di borse di ricerca, contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca e il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), con la modifica come sopra rappresentata, di cui al testo allegato parte integrante del presente decreto.

Il presente Testo Unico, che abroga e sostituisce il precedente emanato con DR n. 347 del 29/07/2025, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti di Ateneo e sarà pubblicato sull'Albo Online e sul Sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Christian Corsi

TESTO UNICO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA, CONTRATTI DI RICERCA, INCARICHI POST-DOC, INCARICHI DI RICERCA E IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Il Testo Unico che segue nasce dall'esigenza di fornire un quadro normativo unitario, coerente e sistematico per la regolazione dei rapporti giuridici connessi allo svolgimento delle attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Teramo.

Attraverso l'armonizzazione delle diverse disposizioni relative a borse di ricerca, contratti di ricerca, incarichi post-doc, incarichi di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), il Testo Unico intende:

- garantire omogeneità e trasparenza nei procedimenti di selezione e conferimento;
- valorizzare il merito e le competenze scientifiche;
- assicurare il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, pari opportunità e coerenza normativa;
- favorire il corretto inserimento e sviluppo dei giovani ricercatori nei percorsi accademici e scientifici.

Il documento si inserisce nel quadro della normativa nazionale e comunitaria vigente, rappresentando la fonte regolamentare interna primaria in materia di ricerca per l'Ateneo.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Testo Unico disciplina in maniera organica, coordinata e sistematica le procedure di attivazione, selezione, conferimento, gestione, rinnovo e cessazione delle seguenti tipologie di rapporti giuridici connessi allo svolgimento di attività di ricerca, previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.:
 - a) borse di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f);
 - b) contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22;
 - c) incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis;
 - d) incarichi di ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter;
 - e) contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24.
2. Il Testo Unico assume valore di fonte regolamentare interna dell'Università degli Studi di Teramo ed è adottato nel rispetto della normativa statale vigente, in particolare della Legge 240/2010 e s.m.i., nonché delle direttive comunitarie, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili e delle ulteriori disposizioni di settore emanate da autorità competenti.
3. Le disposizioni previste si applicano a tutte le strutture afferenti all'Università degli Studi di Teramo, ivi inclusi i Dipartimenti e i Centri di Ricerca, nonché agli enti e soggetti esterni, pubblici o privati, che, in forza di specifici accordi, convenzioni o contratti stipulati con l'Ateneo, cofinanzino o finanzino attività di ricerca nell'ambito delle tipologie previste dal presente regolamento.

Art. 2 – Principi generali

1. Tutti i procedimenti selettivi si svolgono nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, pari opportunità e valorizzazione delle competenze scientifiche e professionali. Le commissioni giudicatrici sono nominate nel rispetto dell'equilibrio di genere e devono assicurare la competenza scientifica nei settori oggetto della selezione. I procedimenti devono garantire la tracciabilità delle fasi selettive e la pubblicazione degli esiti, anche mediante strumenti digitali dell'Ateneo.

TITOLO II – BORSE DI RICERCA (Art. 18, comma 5, lett. f., L.240/2010)

Art. 3 – Finalità e inquadramento

1. Le borse di ricerca costituiscono percorsi formativi post-laurea, finalizzati ad arricchire le competenze del borsista attraverso attività di ricerca.
2. Non configurano rapporto di lavoro subordinato e non comportano diritti all'accesso a posizioni di ruolo.

Art. 4 – Requisiti di accesso

1. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri in possesso di laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) o di titolo estero equipollente ai fini del progetto di ricerca.
2. I bandi possono prevedere requisiti specifici o titoli preferenziali in relazione alla natura del progetto di ricerca. La valutazione dei titoli e dei requisiti è demandata a una Commissione nominata dal Dipartimento proponente.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Le borse sono incompatibili con:
 - a) Contratti di ricerca;
 - b) Assegni di ricerca;
 - c) Con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, salvo i casi in cui l'interessato sia collocato in aspettativa senza assegni dal datore di lavoro, previa documentazione formale da allegare all'istanza di partecipazione;
 - d) Altre borse di studio, ad eccezione di quelle finalizzate a soggiorni di ricerca all'estero;
 - e) Incarichi di lavoro autonomo non autorizzati;
 - f) Altri benefici economici derivanti da fondi pubblici per attività di ricerca, non compatibili con la natura formativa della borsa.
2. Il Direttore di Dipartimento, sentito il Responsabile della Commissione giudicatrice, può autorizzare lo svolgimento di incarichi occasionali, previo parere del Responsabile scientifico.

Art. 6 – Durata, importo e proroghe

1. La durata è compresa tra 4 e 12 mesi, prorogabile fino a un massimo complessivo di 36 mesi, anche non continuativi, previa motivata richiesta del Responsabile scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le borse prevedono un importo minimo di 12.000 euro lordi, soggetti al regime fiscale e previdenziale vigente;
3. Le borse possono essere rinnovate per un massimo di due volte consecutive, previa valutazione positiva dell'attività svolta e disponibilità di risorse. In ogni caso, la durata complessiva della fruizione da parte dello stesso soggetto, anche su progetti diversi, non può superare i sei anni.

Art. 7 – Procedura di selezione

1. La selezione per il conferimento delle borse di ricerca è indetta mediante bando pubblico, approvato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il bando deve indicare:
 - a) descrizione del progetto;
 - b) durata e importo della borsa;

- c) requisiti e incompatibilità;
 - d) criteri di valutazione dei titoli;
 - e) ruoli dei componenti la commissione;
 - f) termini e modalità di partecipazione.
3. La selezione avviene di norma per titoli, eventualmente integrata da colloquio.
 4. La graduatoria ha validità 12 mesi dalla data di approvazione.

TITOLO III – CONTRATTI DI RICERCA (Art. 22, L.240/2010)

Art. 8 – Finalità e inquadramento

1. Il contratto di ricerca è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, finalizzato all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.
2. Può essere finanziato con fondi interni o esterni, pubblici o privati.

Art. 9 – Requisiti di accesso e incompatibilità

1. Possono accedere alla selezione:
 - a) I soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero;
 - b) I dottorandi iscritti al terzo anno, purché conseguano il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando.
2. Sono esclusi:
 - a) Il personale di ruolo dell'Ateneo;
 - b) I soggetti già titolari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, a eccezione di coloro che abbiano avuto contratti da ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
 - c) Coloro che siano parenti o affini fino al quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, il Direttore Generale o membri del Dipartimento proponente.
3. L'incompatibilità si applica anche nei casi in cui il contratto sia finanziato da soggetti terzi, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Durata e proroghe

1. La durata è biennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di cui al presente Titolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.
4. Ogni eventuale rinnovo deve essere disposto con le stesse modalità del contratto originario, previa valutazione positiva dell'attività svolta da parte del Responsabile scientifico e del Dipartimento.

Art. 11 – Procedura di selezione

1. La selezione è indetta con bando pubblico, approvato dal Dipartimento proponente.
2. Il bando deve indicare:
 - a) titolo e descrizione del progetto;
 - b) durata e modalità di proroga;

- c) entità e fonte del finanziamento;
 - d) requisiti di ammissione e incompatibilità;
 - e) criteri e punteggi di valutazione;
 - f) modalità di svolgimento della selezione.
3. La valutazione è affidata a una commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.
 4. È prevista la pubblicazione della graduatoria, con validità di 12 mesi.

TITOLO IV – INCARICHI POST-DOC (ART. 22-bis, L. 240/2010)

Art. 12 – Finalità e inquadramento

1. Gli incarichi post-doc sono finalizzati a favorire l'inserimento di giovani ricercatori nel sistema della ricerca universitaria mediante contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. L'incarico post-doc è conferito mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 240/2010.

Art. 13 – Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni per l'attribuzione degli incarichi post-doc:
 - a) I soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero;
 - b) Per i settori medici, i soggetti in possesso di titolo di specializzazione di area medica.
2. In deroga, gli enti pubblici di ricerca possono ammettere candidati con curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. In ogni caso, il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale per la formazione delle graduatorie.

Art. 14 – Durata

1. La durata dell'incarico è almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 15 – Incompatibilità e disciplina applicabile

1. L'incarico post-doc è incompatibile con il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle istituzioni di cui all'art. 22 comma 1 della L. 240/2010, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge.
2. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, assegni o borse di ricerca, salvo i casi di aspettativa senza assegni concessa da altro datore di lavoro pubblico.

3. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Art. 16 – Procedura di selezione

1. Gli incarichi post-doc sono conferiti previa procedura selettiva indetta con bando pubblico.
2. Il bando deve indicare:
 - a) il progetto di ricerca e gli obiettivi;
 - b) durata, compenso e fonte di finanziamento;
 - c) requisiti, preferenze e incompatibilità;
 - d) criteri di valutazione dei titoli e colloquio (se previsto);
 - e) modalità di partecipazione e termini;
 - f) composizione della commissione giudicatrice.
3. Il Dipartimento assicura adeguata pubblicità e trasparenza delle procedure.
4. La graduatoria finale ha validità di 12 mesi dalla data di approvazione.

TITOLO V – INCARICHI DI RICERCA (Art. 22-ter, L.240/2010)

Art. 17 – Finalità e inquadramento

1. Le istituzioni di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010 possono conferire incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor. Possono essere destinatari di tali incarichi giovani studiosi in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, conseguita da non più di sei anni, e di curriculum idoneo all'assistenza nello svolgimento di attività di ricerca.

Art. 18 – Requisiti

1. Possono accedere alla selezione i soggetti che sono in possesso di un:
 - a) Titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni;
 - b) Curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il curriculum deve contenere elementi idonei a dimostrare la preparazione scientifica e/o professionale coerente con le attività previste dall'incarico, anche attraverso esperienze pregresse di laboratorio, collaborazione a progetti o pubblicazioni.

Art. 19 – Durata

1. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
2. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai periodi

precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 20 – Incompatibilità

1. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - a) Coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010;
 - b) Il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui all'articolo 22 comma 1 della L.240/2010.
2. Gli incarichi di ricerca (art. 22-ter della L. 240/2010) non sono compatibili con:
 - a) La frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, salvo partecipazione a programmi Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) La titolarità di borse di dottorato o altre borse di studio conferite da istituzioni pubbliche o private, salvo che siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) La contemporanea titolarità di contratti di ricerca (art. 22, L. 240/2010), contratti da ricercatore a tempo determinato (art. 24, L. 240/2010), o di altro incarico di ricerca ai sensi del presente articolo.

Le incompatibilità si applicano anche nel caso in cui i contratti o gli incarichi siano attivati presso istituzioni diverse.

Art. 21 – Procedura di selezione

1. La selezione per l'attribuzione degli incarichi di ricerca è indetta mediante bando pubblico, pubblicato sul sito istituzionale.
2. Il bando deve indicare:
 - a) descrizione del progetto e attività previste;
 - b) durata, proroghe ammesse e compenso;
 - c) requisiti specifici e curriculum richiesto;
 - d) criteri di valutazione e modalità del colloquio, se previsto;
 - e) composizione della commissione.
3. La selezione si svolge per titoli e, se previsto, colloquio.
4. La graduatoria ha validità di 12 mesi dalla data di approvazione.

TITOLO VI – RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) (Art. 24, L. 240/2010)

Art. 22 – Finalità e inquadramento

1. L'Università degli Studi di Teramo, nei limiti delle risorse disponibili destinate alle assunzioni dal Piano triennale di fabbisogno del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, a soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, reclutati mediante procedure pubbliche di selezione, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 23 – Requisiti e incompatibilità

1. Possono partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente, che non siano già stati assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o seconda fascia, o come ricercatori,

ancorché cessati dal servizio, né abbiano già usufruito per almeno un triennio di un contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT).

2. La preclusione di cui al comma precedente non si applica ai titolari di contratti di tipo a) e b) previsti dall'art. 24 della Legge n. 240/2010, come vigenti anteriormente alla riforma.

Art. 24 – Durata e disciplina contrattuale

1. Il contratto ha durata di sei anni, non rinnovabile né prorogabile.
2. Il conferimento dell'incarico è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca, anche con altre università o enti pubblici di ricerca, con borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualsivoglia titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui la stessa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Ai fini del computo della durata del contratto, non sono considerati, su richiesta dell'interessato, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.
4. Il ricercatore è sottoposto a valutazione finale al termine del contratto, secondo le modalità e i criteri definiti dall'Ateneo in conformità alla normativa vigente e agli standard ANVUR. La valutazione ha luogo al termine del sesto anno e costituisce condizione necessaria per l'eventuale accesso al ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010. L'Ateneo può inoltre prevedere una valutazione intermedia, orientativa, al terzo anno.

Art. 25 – Procedura di selezione

1. I contratti RTT sono attribuiti a seguito di procedura comparativa pubblica.
2. Il bando, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento, deve indicare:
 - a) settori scientifico-disciplinari interessati;
 - b) impegno richiesto in didattica e ricerca;
 - c) requisiti di ammissione;
 - d) criteri e modalità di valutazione;
 - e) composizione della commissione.
3. La procedura selettiva si articola nella valutazione dei titoli e può altresì prevedere lo svolgimento di una prova didattica e/o di un colloquio.
4. Le graduatorie sono valide 12 mesi.

TITOLO VII – PROCEDURE DI SELEZIONE E CONFERIMENTO

Art. 26 - Bando

1. L'attivazione delle posizioni contemplate dal Testo Unico avviene mediante l'indizione di apposita procedura selettiva, secondo le modalità operative proprie dei singoli Dipartimenti e nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla legislazione nazionale e alla normativa dell'Ateneo in tema di reclutamento del personale accademico e di ricerca.

2. Il bando di selezione, approvato con atto formale dal competente organo accademico, deve essere redatto in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza, e deve contenere in maniera chiara, dettagliata e inequivocabile le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione analitica del programma di ricerca o delle attività da svolgere;
 - b) la durata del contratto o dell'attività prevista, con indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo o proroga, se ammessa;
 - c) il trattamento economico complessivo lordo previsto, comprensivo di eventuali oneri a carico dell'Amministrazione e indicazione delle modalità di erogazione;
 - d) i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissione alla selezione, con esplicita indicazione dei titoli richiesti e delle eventuali cause di incompatibilità;
 - e) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché le modalità di attribuzione dei relativi punteggi;
 - f) la composizione della Commissione giudicatrice, nominata secondo i criteri di competenza, trasparenza e imparzialità, e le modalità del suo funzionamento;
 - g) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, ivi comprese le modalità telematiche, ove previste;
 - h) le modalità di formazione, approvazione, pubblicazione e validità della graduatoria finale di merito, nonché i criteri per il conferimento dell'incarico o del contratto.
3. Le procedure di cui al presente articolo si applicano secondo quanto stabilito dall'art. 28 sulle modalità comuni.

Art. 27 – Ulteriori disposizioni di incompatibilità

1. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
2. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 28 – Procedure selettive comuni

1. Le procedure di selezione per il conferimento delle posizioni di cui ai Titoli II–VI disciplinate nel Testo Unico sono indette mediante bando pubblico, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e valorizzazione del merito.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Dipartimento proponente nel rispetto dell'equilibrio di genere, della trasparenza procedurale e della competenza scientifica nei settori disciplinari oggetto della selezione.
3. Le graduatorie hanno validità di dodici mesi dalla data di approvazione e possono essere utilizzate, nel rispetto della coerenza scientifica e della disponibilità di fondi, anche per il conferimento di ulteriori incarichi presso lo stesso Dipartimento o strutture dell'Ateneo.
4. Le prove di selezione, ove previste, si svolgono secondo le modalità indicate nel bando. È garantita un'adeguata pubblicità delle date, della sede e degli esiti delle prove.

5. Le procedure selettive sono gestite con modalità digitali, ove possibile, e devono assicurare la tracciabilità e conservazione degli atti.
6. Resta ferma la possibilità di prevedere specificità procedurali all'interno dei singoli Titoli del Testo Unico in oggetto, in relazione alla peculiarità delle figure regolamentate. In caso di contrasto, prevale la disciplina speciale prevista nei Titoli II–VI.
7. Per i contratti di cui all'art. 24, la procedura di selezione è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento proponente.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il Testo Unico in oggetto entra in vigore a seguito di approvazione da parte degli Organi Accademici competenti e pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 30 – Norma finale

1. Il Testo Unico in oggetto si applica secondo quanto previsto dal Titolo I e in conformità ai principi generali ivi richiamati, costituendo fonte regolamentare primaria vincolante per tutte le strutture accademiche dell'Università degli Studi di Teramo.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno adottate con le medesime modalità previste per l'approvazione del Testo Unico, previa verifica di conformità al quadro normativo nazionale ed europeo vigente.
3. Restano salvi gli effetti giuridici prodotti dai procedimenti attivati anteriormente alla sua entrata in vigore, che continueranno ad essere disciplinati secondo la normativa previgente.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano:
 - a) le disposizioni della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
 - b) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibile;
 - c) i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) del comparto Università e Ricerca;
 - d) i regolamenti interni dell'Ateneo in materia di personale, ricerca e attività accademiche, ove compatibili.